

Roma, 1 Ottobre 2006

CIRCOLARE ASSIV N. 13/2006

Prot. 82/2006
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

OGGETTO: CIRCOLARE INPS N. 101 DEL 26/9/2006

Si trasmette in allegato Circolare INPS n. 101 del 26 Settembre 2006 relativa a “ Istruzioni per il Mod. 770”.

Distinti saluti

Cosimo Giuseppe Racco



LE ISTRUZIONI INPS PER IL 770

Fonte: INPS Circolare 26/09/2006, n. 101

Oggetto: Provvedimento 17 gennaio 2006 dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 24 del 31 gennaio 2006. Approvazione del modello 770/2006 Semplificato, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.

Sommario: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2006 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 17.1.2006.

Premessa

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2006, pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 25 del 31 gennaio 2006 - Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2006 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2005 soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2005 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati.

Il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno 2005 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2005 per il periodo d'imposta precedente.

I soggetti obbligati alla presentazione sono indicati dettagliatamente al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del modello (Allegato 2).

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell'art.3, comma 2, del citato D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 ottobre 2006, presentando il modello 770/2006 SEMPLIFICATO.

Composizione del modello 770/2006 SEMPLIFICATO

Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS sono analoghe a quelle contenute nel mod. CUD 2006 e sono riportate integralmente in Appendice al modello 770/2006 Semplificato.

La parte C (Dati previdenziali e assistenziali INPS), (All. 2) come già anticipato con la circolare n. 34 del 6 marzo 2006 è stata notevolmente semplificata, per effetto dell'introduzione, dal 1° gennaio 2005, della denuncia EMens, prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.

Modalità di compilazione

Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (All. 3 - APPENDICE).

Dati previdenziali e assistenziali INPS

La parte C dei Dati previdenziali e assistenziali INPS è stata suddivisa in due sezioni:

- Sezione 1 per i lavoratori subordinati;
- Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi

SEZIONE 1

Lavoratori subordinati

Nel punto 1 del campo - Matricola aziendale - deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il punto 2 - Ente pensionistico INPS - va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in

concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imprese di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il punto 3 - Altro ente pensionistico - deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS, forme pensionistiche estere, ecc.).

Nel punto 4 - Imponibile previdenziale - deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13^a o 14^a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Riguardo l'imponibile si forniscono alcune precisazioni.

- Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

- per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/70 per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2 c. 18, della legge n. 335/1995, fissato per l'anno 2005 in euro 84.049,00, le cui forme contributive siano versate su basi imponibili diverse la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

- per i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2005 (ultimo giorno lavorato) l'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo anche per la parte che copre l'anno 2006; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento <Preavviso> dell'EMens.

- Per i lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriale, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D.

- Gli arretrati di retribuzione da includere nel punto 4, sono unicamente quelli corrisposti nell'anno 2005 a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell'anno 2005 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i modelli O1/M-vig, SA/vig ovvero per i periodi da 01.2005 utilizzando l'EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).

- Per i premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

- Per i sindacalisti (contribuzione "aggiuntiva" art. 3, c. 5 e 6 D.Lgs. 564/96) dovrà essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione nell'anno 2005, ancorché riferito alla competenza 2004, dato il più ampio termine di versamento della contribuzione in questione (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento). Il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento ContribuSindAnno>, attributo "ANNO", <Imponibile>, periodo <Dal> <Al> dell'EMens.

- Relativamente alla contribuzione "figurativa" art. 6 c. 3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito) per i periodi per i quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, deve essere indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Qualora nell'anno 2005 siano state corrisposte competenze (ad esempio premi di produzione) riferiti a periodi antecedenti l'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse andranno aggiunte all'imponibile stesso. Le informazioni riferite alla collocazione temporale dei predetti imponibili sono desumibili dall'EMens, che dovrà essere prodotta per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione "figurativa" anche quella ordinaria, un'unica denuncia Emens composta di due sezioni <DatiRetributivi> una identificata dal tipo lavoratore CR o CF, l'altra dal tipo lavoratore "normalmente" utilizzato ovvero caratterizzata dall'assenza del tipo lavoratore.

Variabili retributive

Si rammenta che l'imponibile riferito al 2005 deve essere rettificato: degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2005, ma riferiti al mese di dicembre 2004; degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti al mese di dicembre 2005.

Si tratta degli importi indicati sul DM10 con i codici A000 e D000.

I punti da 5 a 7 - Contributi dovuti - riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente. Nel punto 8 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.). Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 8,89% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

Nel punto 9 - Bonus L. 243/2004 - per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, c. 12, della legge 29 agosto 2004, n. 243 deve essere riportato l'ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione. L'importo va arrotondato all'unità di Euro. Il punto 2 - Ente pensionistico INPS - va comunque barrato anche se non sono dovute contribuzioni minori. Il punto 4 va compilato con le retribuzioni sulle quali sono state versate le sole contribuzioni minori. La coesistenza, infatti, per gli stessi mesi, di imponibile e di bonus indica che sono dovute le contribuzioni minori. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (obbligo contributivo IVS e BONUS) devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punto 10 - Tutti - e punto 11 - Tutti con l'esclusione di -. La compilazione

di tale campo, di nuova istituzione, è obbligatoria. Tale campo ha la funzione di certificare i mesi per i quali, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens, indipendentemente dal mese in cui è stata effettuata la trasmissione.

Il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens.

Nel punto 11, alternativo al punto 10, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens. Ad esempio nel caso di assunzioni, cessazioni, sospensioni avvenute nel corso dell'anno ovvero per i lavoratori intermittenti.

Nel caso in cui l'azienda, ove tenuta, non abbia ancora provveduto alla trasmissione della denuncia Emens, dovrà tempestivamente adempiere al citato obbligo normativo, contattando, qualora necessario, la Sede Inps di competenza.

SEZIONE 2

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2005, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all'art. 2 comma 26, legge 8.8.1995, n. 335.

Nel caso in cui, durante l'anno, l'azienda committente abbia incorporato la precedente azienda committente del collaboratore, con conseguente estinzione della medesima, dovranno essere indicati i dati complessivi, come se l'azienda in questione fosse stata l'unica nell'anno 2005 ad erogare i compensi, a versare i contributi, eccetera.

Nel punto 12 - Compensi Corrisposti al Collaboratore - deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nel 2005, ma nei limiti del massimale contributivo annuo, di cui all'art. 2 comma 18, legge n. 335/1995, pari per il 2005 ad euro 84.049,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2005 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2006, ma relative all'anno 2005 (art. 48, art. 51 c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

Nel punto 13 - Contributi Dovuti - deve essere indicato il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2005;

nel punto 14 - Contributi a Carico del Collaboratore Trattenuti - il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

nel punto 15 - Contributi Versati - il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punto 16 "Tutti" e punto 17 "Tutti con l'esclusione di".

La compilazione di questo campo, di nuova istituzione, è obbligatoria e riguarda le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse con il flusso telematico EMens.

La casella del punto 16 dovrà essere barrata qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi del 2005, mentre nel punto 17, alternativo al punto 16, dovranno essere barrate le caselle dei mesi in cui non è stata presentata la denuncia telematica.

Al riguardo valgono le considerazioni svolte nell'analogo punto della Sezione1 per i lavoratori subordinati.

Allegato 1

Istruzioni per la compilazione

Appendice

Compilazione dati previdenziali e assistenziali

Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

Parte C

1. Dati previdenziali e assistenziali

INPS

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza e BONUS L. 243/2004) può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio riga uno, riga due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2 comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1 comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2005 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2005 ma riferiti a dicembre 2004 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2004);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti a dicembre 2005.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3 commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59 comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. INPS n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

Sezione 1

Lavoratori subordinati

Nel punto 1 - Matricola azienda - deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il punto 2 - Ente pensionistico Inps - va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il punto 3 - Altro ente pensionistico - deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS).

Nel punto 4 - Imponibile previdenziale - indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia

interesse che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13^a o 14^a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri frange benefits).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70 per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2 c. 18, della legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2005 in euro 84.049,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accredito contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento "preavviso" dell'EMens.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da 01.2005 EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4: a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti.

L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;

- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia;
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

I punti da 5 a 7 - Contributi dovuti - riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

In particolare barrare:

- il punto 5 nel caso in cui i contributi siano stati interamente versati;
- il punto 6 nel caso in cui i contributi siano stati parzialmente versati;
- il punto 7 nel caso in cui i contributi non siano stati versati.

Nel punto 8 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore.

In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 8,89% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

Nel punto 9 - Bonus L. 243/2004 - per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, c. 12, della legge 29 agosto 2004, n.243 deve essere riportato l'ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione. L'importo va arrotondato all'unità di euro.

I punti 10 e 11 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS - riguardano le denunce retributive dei lavoratori

dipendenti trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori Emens;
- nel punto 11 (alternativo al punto 10) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

Sezione 2

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2005, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2 comma 26, legge 8.8.1995, n. 335.

Nel punto 12 - Compensi corrisposti al collaboratore - indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2 c. 18, della legge n. 335/1995, pari per l'anno 2005 ad euro 84.049,00). Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2005 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2006, ma relative all'anno 2005 (art. 48 art. 51 c. 1, D.P.R. n. 917/1986);

Nel punto 13 - Contributi dovuti - indicare il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2005;

Nel punto 14 - Contributi a carico del collaboratore - indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Nel punto 15 - Contributi versati - indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I punti 16 e 17 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS - riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il punto 16 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens;
- nel punto 17 (alternativo al punto 16) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

Parte C

2. Dati previdenziali

INPDAP

L'art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326 ha previsto a decorrere dal 2005, con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6ter e 6quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) devono trasmettere, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all'INPDAP.

Pertanto, essendo già state acquisite nel corso dell'anno 2005 tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'INPDAP, il CUD/2006 è stato totalmente modificato divenendo certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

Stante quanto sopra specificato i sostituti d'imposta dovranno compilare i campi relativi al totale imponibile e al totale contributi per tutte le Casse gestite dall'INPDAP.

I dati previdenziali devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, dovuto all'INPDAP.

La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2005 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrative dall'INPDAP, secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa Unica del credito.

Regole generali

La certificazione riguarda i dati imponibili e relativi contributi per l'anno 2005, oltre a quelli relativi a corresponsione di retribuzioni afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati tra i "Casi particolari".

Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla compilazione ed alla trasmissione della Denuncia Mensile Analitica impartite dall'INPDAP con la circolare n. 59/2004 pubblicata sul sito dell'Istituto.

Con le istruzioni che seguono, si illustrano i criteri di riepilogo dei dati già trasmessi nel corso dell'anno di denuncia all'INPDAP dalle Amministrazioni iscritte.

Ogni punto risulta essere la sintesi dei correlati campi che sono stati esposti dagli Enti nelle denunce mensili, già trasmesse secondo le modalità della richiamata circolare n. 59/2004.

Allegato 2

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Comunicazione _____

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS		È ente pensionistico		INDEBITI IN SCOPPI		Non sono più versati	
1	2	3	4	5	6	7	8
Matricola azienda		N.P.S.	Altra	Impossibile precisare	Sono stati integralmente versati	Sono stati parzialmente versati	Non sono più versati
Contributi a carico del lavoratore autonomo		Bonus L. 243/2004		MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA (Ente)			
SIPIONE E SCELTA CONTRIBUZIONE ECONOMICA		Contributi dovuti		Contributi a carico del collaboratore familiare		Contributi versati	
Compenso corrisposto al collaboratore		Contributi dovuti		Contributi a carico del collaboratore familiare		Contributi versati	
Mesi per i quali è stata presentata la denuncia (Ente)		Mesi per i quali è stata presentata la denuncia (Ente)		Mesi per i quali è stata presentata la denuncia (Ente)		Mesi per i quali è stata presentata la denuncia (Ente)	
Codice fiscale Amministrazione		Codice Identificativo INPDAP		Codice Identificativo attribuito dal D.P. del INPS		Cassa	
10		15		20		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	
Totale imponibile previdenziale		Totale contributi previdenziali		Totale imponibile TFS		Totale contributi TFS	
26		27		28		29	
Totale contributi TFR		Totale imponibile Cassa Credito		Totale contributo Cassa Credito		Totale imponibile ENPDOP	
31		32		33		34	
Totale contributi sospesi anno 2005							
35							
INSTRUMENTO		Codice Isola Amministrazione		Decreto di giudizio			
36		37		38			
Data inizio		Data fine		N. giorni utili ai fini del TFR		Cassa Cassazione	
39		40		41		42	
Maggiorazioni		Rimborsazioni fisse e contributive		Rimborsazioni occasionali			
43		44		45			
Rimborsazioni base per il TFR		Rimborsazioni di fini TFS		Rimborsazioni utili ai fini TFR		Primo di produzione	
46		47		48		49	
D. Lgs. 165/97, art. 4		Indecisione mensile		Cassa opzione per il TFR		Codice fiscale Amministrazione versante rimborsazioni fisse e contributive	
50		51		52		53	
Codice fiscale Amministrazione versante rimborsazioni occasionali		CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE AUTONOMO		CONTRIBUTI SCOPPI		L. 388/2000, art. 7/B, comma 5	
54		55		56		57	
Indennità integrativa speciale anno congelata		Imponibile contributivo ai fini TFR		Anno 2002		Anno 2003	
58		59		60		61	
Qualifica		Posizione assicurativa in servizio		C. C.		Data inizio	
62		63		64		65	
Data fine		Codice comune		Particolare vincente			
66		67		68			

[Clicca qui per ingrandire l'immagine](#)

Allegato 3

Agenzia entrate

Approvazione del modello 770/2006 Semplificato, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2006 Ordinario, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Il Direttore dell'Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

1. Approvazione dei modelli 770/2006 Semplificato e 770/2006 Ordinario.

1.1 È approvato il modello 770/2006 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2005 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2005 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dai prospetti ST ed SX.

1.2 È approvato il modello 770/2006 Ordinario, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2005 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al punto 1.1, nonché delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da

parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.
Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nel sito internet di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico idoneo a consentirne la riproduzione, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.

2.4. È consentita la stampa monocromatica dei modelli di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli stessi nel tempo.

3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle dichiarazioni.

3.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi da indicare nella parte .Dati fiscali. devono essere espressi in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3 commi 2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2 bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

3.4. La dichiarazione modello 770/2006 Semplificato non può essere compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al predetto modello, anche qualora il sostituto d'imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2006 Ordinario sempreché il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2006 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2006 Ordinario.

3.5. La dichiarazione modello 770/2006 Semplificato, può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2006 Ordinario.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, è redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno in cui devono essere utilizzati.

L'articolo 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Il successivo comma 3 bis del medesimo articolo 4 dispone, inoltre, che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6 ter e 6 quater dell'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi. I medesimi soggetti sono tenuti, altresì, a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente. Inoltre, i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione, nonché dettare disposizioni per disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica delle dichiarazioni, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa dei modelli.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti di effettuare le comunicazioni previste dallo stesso decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Decreto dirigenziale 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168 recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126 con il quale è stato emanato il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003 concernente l'estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 23 agosto 2004, n. 243 che ha disposto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore del settore privato, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143 recante norme di attuazione della direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

allegato 1

Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza:	cm. 21,0;
altezza:	cm. 29,7.

È consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

È altresì consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza:	65 sestimi di pollice
larghezza:	75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero
